



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/10/2012

=====

ADDI' 23/10/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 524

Oggetto:

Accordo Pagamenti 2013 tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l'Azienda ARES 118 (di seguito "le Aziende Sanitarie"), da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale.



OGGETTO: Accordo Pagamenti 2013 tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, l'IRCCS, l'IFO, i Policlinici Universitari pubblici e l'Azienda ARES 118 (di seguito "le Aziende Sanitarie"), da un lato, e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 - 2009;

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali (l'"Accordo"), conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Regionale Accordo Pagamenti, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria



524 23 OTT. 2012 R

regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTE

le Delibere di Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2010, n. 358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012, che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Regionale Accordo Pagamenti alle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR;

VISTO

lo schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti, approvato con Determinazione n. C2067 del 3 agosto 2009, nel quale era prevista una validità dell'Accordo per una durata di due anni prorogabili di altri due anni;



VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 11 novembre 2010 che ha previsto la proroga dell'Accordo Pagamenti sottoscritto tra i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale e le Aziende Sanitarie fino al 31 dicembre 2012;

VISTO

il Decreto n. U0049 del 31 maggio 2010 del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro in cui è previsto un forte contributo alla manovra per la riduzione del disavanzo attraverso l'attuazione dell'Accordo Pagamenti quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all'ottimizzazione delle modalità di pagamento;

VISTO

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;



VISTO

il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ed, in particolare l'articolo 13-bis recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che ha modificato il citato articolo 9 al comma 3-ter lettera b), che prevede l'esclusione dei crediti nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ammettendo le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi;

CONSIDERATO

che il nuovo Piano di Rientro ha identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del debito e del riallineamento tra cassa e competenza;



CONSIDERATO

che le procedure di certificazione dei crediti previste dall'Accordo Pagamenti sono coerenti con quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 13-bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

RITENUTO

fondamentale per la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, proseguire nella normalizzazione ed omogeneizzazione dei processi amministrativo-contabili delle Aziende Sanitarie inerenti al ciclo passivo, dalla trasmissione dell'ordine fino alla chiusura contabile dei crediti pagati, attraverso il controllo delle attività, il rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, in coerenza con la normativa di riferimento definita a livello regionale, nazionale e comunitario;

VALUTATA

l'esigenza di proseguire nelle attività di coordinamento e supporto tecnico centralizzato dei pagamenti, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;



- CONSIDERATO** che il Sistema Regionale Accordo Pagamenti consente di effettuare il monitoraggio del ciclo passivo dalla trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento;
- VALUTATA** la necessità di evitare che si accumuli nuovo debito riferibile al Sistema Sanitario Regionale che comprometterebbe il riallineamento tra la competenza e la cassa, obiettivo qualificante del Piano di Rientro;
- RITENUTO** opportuno dare impulso alle iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nel completamento dei processi di lavorazione dei documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) che rendono il credito liquidabile e nel contempo responsabilizzare le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali;
- CONSIDERATO** che alla data del 30 settembre 2012 hanno sottoscritto l'Accordo Pagamenti 3.571 soggetti che rappresentano la quasi totalità dei fornitori che a vario titolo intrattengono rapporti con il SSR, digitalizzando i propri documenti contabili per un valore complessivo di 13 Miliardi di Euro che per l'anno 2012 ha già superato i 4 Miliardi di Euro;
- TENUTO CONTO** dei vantaggi ottenuti durante questi anni in termini di blocco del contenzioso e riduzione delle somme per interessi da ritardato pagamento;
- CONSIDERATA** l'importanza dell'attuazione dell'ordine elettronico quale strumento che agevola il monitoraggio dei consumi effettuati dalle Aziende Sanitarie, utile ai fini degli obiettivi imposti dal processo di revisione della spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7 agosto 2012, nonché ad una programmazione più efficace ed efficiente degli acquisti centralizzati e delle strategie messe in atto dalla Regione;



RITENUTO

quindi opportuno e necessario mettere in atto le adeguate iniziative volte a rendere operante l'Accordo Pagamenti per un ulteriore anno, al fine di garantire la continuità dei seguenti principi:

1. regolarità dei pagamenti ai fornitori e alle strutture erogatrici ed omogeneità nell'applicazione dei tempi;
2. liquidazione delle fatture emesse dalle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie aderenti all'Accordo Pagamenti entro 60 giorni dalla data di immissione delle stesse nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti;
3. liquidazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi aderenti all'Accordo Pagamenti entro 120 giorni dalla data di immissione delle stesse nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti;
4. pagamento della sorte capitale dei crediti certificati entro 180 giorni dalla data di immissione della fattura nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti;
5. rinuncia agli interessi maturati e maturandi in relazione ai crediti oggetto dell'Accordo;
6. rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti;
7. riconoscimento, in caso di ritardato pagamento, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, pari al: tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, dal 181° giorno fino al 240° giorno; Euribor ad un mese maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 241° giorno fino al 360° giorno, Euribor ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 361° giorno fino alla data di effettivo pagamento;



CONSIDERATE

le numerose istanze delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e dei fornitori di beni e servizi, pervenute anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali e di categoria loro rappresentanti, in merito alla prosecuzione dell'Accordo Pagamenti;

RITENUTO

opportuno escludere i crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale dall'Accordo Pagamenti al fine di evitare l'utilizzo improprio del Fondo;



RITENUTO opportuno dare impulso, nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti, all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC);

CONSIDERATA la competenza esclusiva delle Aziende Sanitarie alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Accordo Pagamenti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;



RITENUTO opportuno che la Regione prenda atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno diretto o indiretto in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito;

ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

- di dare continuità all'Accordo Pagamenti anche per l'anno 2013 al fine di garantire regolarità, puntualità e trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, autorizzando la Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi ad intraprendere le opportune iniziative volte a rendere operativo



l'Accordo Pagamenti ed il relativo Sistema Regionale Accordo Pagamenti dal 1 gennaio 2013, in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

- di autorizzare le Aziende Sanitarie alla stipula dell'Accordo Pagamenti 2013 con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie di cui alle DGR n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2010, n. 358 del 8 agosto 2011, nonché con i fornitori di beni e servizi del SSR, il cui schema sarà approvato con successiva determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale su proposta della Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi, che preveda i seguenti termini e condizioni:
 - a) il completamento della fase di liquidazione delle fatture emesse dalle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie aderenti all'Accordo Pagamenti entro 60 giorni dalla data di immissione delle stesse nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti;
 - b) il completamento della fase di liquidazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi aderenti all'Accordo Pagamenti entro 120 giorni dalla data di immissione delle stesse nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti;
 - c) il pagamento della sorte capitale dei crediti certificati entro 180 giorni dalla data di immissione della fattura nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti;
 - d) rinuncia agli interessi maturati e maturandi ed ad ogni eventuale onere o spesa in relazione ai crediti oggetto dell'Accordo, secondo i termini ivi previsti;
 - e) rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti oggetto dell'Accordo, secondo i tempi ivi previsti;
 - f) riconoscimento, in caso di ritardato pagamento, di un indennizzo sull'ammontare dei crediti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, pari al: tasso legale di cui all'articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, dal 181° giorno fino al 240° giorno; Euribor ad un mese maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 241° giorno fino al 360° giorno, Euribor ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 361° giorno fino alla data di effettivo pagamento;
 - g) l'esclusione delle fatture non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale;
 - h) la durata dell'accordo fino al 31 dicembre 2013;
- di rendere operativo dal 1 gennaio 2013 il Sistema Regionale Accordo Pagamenti in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi da parte delle strutture



524 23 OTT. 2012 *Pr*

erogatrici che abbiano sottoscritto l'Accordo Pagamenti 2013 a fronte di prestazioni rese a partire dal 1 gennaio 2013;

- di rendere operativo dal 1 gennaio 2013 il Sistema Regionale Accordo Pagamenti in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi dal 1 gennaio 2013 da parte dei fornitori di beni e servizi del SSR che abbiano sottoscritto l'Accordo Pagamenti 2013.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it) e ne sarà data adeguata pubblicità a mezzo stampa.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS



ROMA 24 OTT. 2012

